COMUNE DI CRESSA

Provincia di Novara

COPIA

VERBALE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 6 DEL 22-04-2023

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti - TARI

L'anno **duemilaventitre** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **11:00**, nella sala delle adunanze consiliari, secondo la legge vigente, si è riunito il **Consiglio Comunale**, in Prima convocazione, riunito con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.
All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Gattoni Mauro	Sindaco	Presente
Beltrame Giuseppe	Consigliere	Presente
Godio Mauro	Consigliere	Assente
Zola Ilaria	Consigliere	Presente
Pagani Massimo	Consigliere	Presente
Poletti Giorgio	Consigliere	Presente
Tizzoni Giovanni	Consigliere	Presente
Valli Elisa	Consigliere	Presente
Fiameni Monica	Consigliere	Assente
Molli Mirko	Consigliere	Assente
Di Martino Samanta	Consigliere	Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Lorenzi Dorella, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente Signor **Gattoni Mauro**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno disciplinato l'imposta municipale propria (IMU);

Dato atto che, a seguito di quanto sopra esposto, il Consiglio Comunale del Comune di Cressa, con propria Deliberazione n. 12 del 18/07/2020, ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Considerato che :

-la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

- i Regolamenti tari da adeguare entro fine anno ai nuovi obblighi sulla qualità del servizio previsti dal testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti (Tqrif), approvato dall'Arera con deliberazione n. 15/2022;

- a decorrere dal 1° gennaio 2023 il Tqrif impone ai soggetti gestori del servizio rifiuti, tra cui anche il soggetto gestore delle tariffe e del rapporto con l'utenza, il rispetto degli obblighi di

servizio previsti dal testo unico. Obblighi che interessano pertanto i Comuni che gestiscono la tassa sui rifiuti direttamente;

- in base al Tqrif gli obblighi riguardano tutti i gestori, indipendentemente dal posizionamento nello schema della matrice regolatoria, stabilito dall'ente territorialmente competente (ossia l'ente di governo dell'ambito territoriale, se istituito e funzionante, ovvero gli altri soggetti individuati dalla Regione, tra cui in alcune realtà gli stessi comuni). Al contrario del rispetto degli standard relativi alla qualità contrattuale e tecnica del servizio che riguardano, seppure in modalità differenziata, solo le gestioni collocate negli schemi della matrice regolatoria dal II al IV;

- diversi obblighi di servizio impattano direttamente sulla disciplina regolamentare della tassa sui rifiuti, avendo fatto sorgere dubbi, sin dall'emanazione della delibera dell'Arera, sulla loro cogenza nel caso di norme tributarie che stabiliscano invece regole differenti. Tuttavia, tenuto conto della competenza dell'Autorità nel fissare parametri qualitativi relativi alla gestione del servizio, gli enti si devono adeguare agli stessi, pur tenendo conto che in diversi casi si tratta di trovare l'adeguato bilanciamento tra la norma tributaria e la previsione del Tqrif;

- gli obblighi di servizio che impattano sulla disciplina regolamentare della tari si possono riassumere nei seguenti:

• Disciplina della modalità per l'attivazione del servizio (dichiarazione Tari);
• Disciplina delle modalità per la variazione o cessazione del servizio (dichiarazione di variazione e di cessazione TARI);
• Richieste di rettifica degli importi addebitati;
• Termini, modalità e strumenti di pagamento dei tributi
• Periodicità di invio dei documenti di riscossione;
• Rateizzazioni;
• Rimborsi;

-a questi vanno aggiunti quelli relativi alla disciplina della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche (articolo 238, comma 10, Dlgs 152/2006, articolo 3 deliberazione Arera 15/2022) e delle regole per la dimostrazione dell'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime utenze, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013;

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI), a seguito delle ulteriori modifiche apportate alla normativa vigente, si ritiene altresì opportuno approvare un nuovo regolamento;

Visto lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI), nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 a norma del quale il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a norma del quale le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così come convertito in Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, a decorrere dall'anno 2022, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 a norma del quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le deliberazioni e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la deliberazione o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, risulta necessario nonché opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale presente in questo comune;

Esaminato lo schema di Regolamento Comunale disciplinante la TARI, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, Parere n. 05/2023 in data 11.04.2023;

Acquisiti inoltre **i pareri favorevoli** espressi rispettivamente:

- dal Responsabile del Servizio Finanziario-tributi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n.213;

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n.213;

Visto il D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare il Regolamento Comunale TARI ai sensi della deliberazione di Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute.

3. Di prendere atto che il suddetto regolamento, vista la sua approvazione entro il termine di cui all'art. 30 comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, così come convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicato nei modi di legge, entrerà in

vigore, nel rispetto della disciplina dettata dall'articolo 10 delle preleggi, 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione e, produrrà i suoi effetti con decorrenza 1° gennaio 2023.

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti non specificatamente ed espressamente previsti dall'allegato Regolamento si rimanda alle norme di Legge disciplinanti la materia.

5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998.

6. Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

7. Di **dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

^^^^^^^

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha dato il seguente esito:

Voti **favorevoli unanimi** espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mauro Gattoni	F.to Dorella Lorenzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Reg. pubb. N. 155

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 6 Maggio 2023.

Cressa, Lì 6 Maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Cressa, Lì 6 Maggio 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dorella Lorenzi

ESECUTIVITA'

- Si certifica che la suestesa deliberazione è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio web del Comune per 15 giorni consecutivi, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Cressa, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE